
ORDINANZA MUNICIPALE
Riscossione imposte comunali 2026
(Ris. mun. no. 39 del 21.01.2026)

Il Municipio di Muralto

Richiamati:

- gli art. 274 e seguenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi no. 39/2025) concernente la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2026;
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

ORDINA:

1. Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 296 e 297 LT)

L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni.

Essa è prelevata in quattro rate: tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima decisione di tassazione disponibile (90%). La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta comunale sono fissati come segue:

- I rata: esigibile 31 marzo 2026 termine di pagamento 30 aprile 2026;
- II rata: esigibile 31 maggio 2026 termine di pagamento 30 giugno 2026;
- III rata: esigibile 31 agosto 2026 termine di pagamento 30 settembre 2026;
- Rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'articolo 7. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito è obbligatorio la comunicazione di un numero IBAN.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

5. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se le rate di acconto e la rata di conguaglio non sono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo anno decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

6. Trattenuta imposta alla fonte

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

7. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.- non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

8. Validità temporale dei tassi di interesse

I tassi di interesse remunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso di interesse di ritardo dell'articolo 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. Acconto equo

Qualora l'imposta presumibile dovuta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 5.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

10. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica all'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:   Il Vice Segretario: 
dott. Stefano Gilardi Lorenzo Galli

Esposta agli albi comunali per un periodo di 30 giorni dal 26.01.2026.